



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA
TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

REGOLAMENTO

DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI CIVILI

approvato con delibera Consiglio n. 3 del 1/3/2013



INDICE

| | |
|---|--------------------|
| Art. 1 – Oggetto | pag. 3 |
| Art. 2 – Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo | pag. 3 |
| Art. 3 – Soggetti legittimati a percepire il contributo | pag. 3 |
| Art. 4 – Interventi ammessi al contributo | pag. 3 |
| Art. 5 – Tipologia di intervento | pag. 3 |
| Art. 6 – Contenuto, modalità e termini per la presentazione della domanda | pag. 4 |
| Art. 7 – Commissione tecnica | pagg. 4 - 5 |
| Art. 8 – Formulazione della graduatoria, criteri per l'attribuzione dei punteggi | pag. 5 |
| Art. 9 – Ammissione con riserva ed esclusione dalla graduatoria | pag. 6 |
| Art. 10 – Ammissione al contributo | pag. 6 |
| Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo | pag. 6 |
| Art. 12 – Decadenza, riduzione e revoca del contributo, perdita dei requisiti, decesso | pagg. 6 - 7 |
| Art. 13 – Entità massima del contributo erogabile per opere edilizie | pag. 7 |
| Art. 14 – Entità massima del contributo erogabile per acquisto e installazione di attrezzature | pag. 7 |
| Art. 15 – Entità massima del contributo erogabile per ciascuna domanda | pag. 7 |
| Art. 16 – Limiti per l'erogazione del contributo | pag. 7 |
| Art. 17 – Rendicontazione contributi erogati | pag. 7 |
| Art. 18 – Controlli e sanzioni | pag. 7 |



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le procedure che saranno svolte dall'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, quale Ente delegato delle funzioni relative al servizio associato dei procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in abitazioni civili, dai Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro e Sestino, come da Convenzione sottoscritta ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico 267/2000.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono connesse alla normativa specifica definita dalla Legge regionale n. 47 del 9/9/1991 e successive modificazioni, nonché dal Regolamento n. 11/R del 3/1/2005 di attuazione della L.R. 47/1991.

Art. 2 – Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

Possono presentare domanda per accedere ai contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche i seguenti soggetti:

- a) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo che abbiano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,
- b) le persone disabili con menomazioni o limitazioni permanenti di carattere fisico o sensoriale o cognitivo che assumano la residenza anagrafica negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere entro tre mesi dalla comunicazione dell'ammissione al contributo quale beneficiario a cura dell'Ufficio servizi sociali associati dell'Unione.

La domanda può essere presentata da coloro che esercitano la tutela, la potestà ovvero, l'amministrazione di sostegno dei soggetti indicati al comma 1.

Art. 3 – Soggetti legittimati a percepire il contributo

Possono percepire i contributi regionali per l'eliminazione delle barriere architettoniche, oltre ai soggetti sopra indicati, coloro che hanno sostenuto le spese di realizzazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nelle unità immobiliari per le quali il disabile ha presentato domanda di contributo.

Se i soggetti che hanno sostenuto effettivamente le spese sono diversi da quelli indicati all'articolo 2, essi dovranno sottoscrivere la domanda per conferma del contenuto ed adesione.

Art. 4 – Interventi ammessi a contributo

Sono ammessi ai contributi di cui al Titolo I bis della L.R. 47/1991 gli interventi diretti all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati:

- a) in tutte le civili abitazioni, incluse le relative pertinenze, definite ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile, per le quali è stata presentata domanda dai soggetti di cui all'art. 2,
- b) in tutte le parti condominiali delle abitazioni indicate alla lettera a), definite ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile.

Gli interventi di cui al comma 1, sono finalizzati a:

- a) garantire, nella misura più ampia possibile, l'autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali,
- b) valorizzare le capacità residue del richiedente.

Art. 5 – Tipologia di intervento

Gli interventi ammessi al contributo possono riguardare:

- a) opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche fisiche e percettive,
- b) acquisto e installazione di attrezzature direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche fisiche e percettive, quali:
 1. mezzi idonei a garantire il superamento dei dislivelli da parte di persone con problemi di mobilità,
 2. strumenti idonei a favorire la sicurezza d'uso e la fruibilità degli spazi da parte delle persone disabili,
 3. dispositivi idonei a favorire l'orientamento e la mobilità negli ambienti,
 4. dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica delle persone disabili.



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Art. 6 – Contenuto, modalità e termini per la presentazione della domanda

L'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana riceve le domande di contributo.

La domanda di contributo corredata dei relativi allegati, deve essere trasmessa all'Ufficio servizi sociali associati dell'Unione tramite posta elettronica certificata (P.E.C.); copia cartacea della medesima deve essere consegnata all'Ufficio tecnico del Comune di residenza ovvero ove è situato l'immobile oggetto degli interventi.

La domanda può essere presentata anche direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Unione, o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine prescritto.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante, esse comunque dovranno pervenire all'Ente improrogabilmente entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

La domanda deve essere compilata unicamente su apposito modulo distribuito dal Comune di residenza o scaricabile dal sito web dell'Unione.

La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, ed eventualmente, dal soggetto sostenitore delle spese, dovrà riportare l'indicazione delle opere da realizzare, delle attrezzature da acquistare ed installare, ed essere corredata dai seguenti documenti:

- a) fotocopia documento di identità in corso di validità,
- b) copia conforme del certificato rilasciato dall'Autorità competente attestante che il richiedente è persona non deambulante con disabilità totale, ovvero attestante la menomazione o limitazione permanente di carattere fisico o sensoriale o cognitivo del richiedente,
- c) preventivo di spesa e progetto dettagliato (relazione tecnica, computo metrico, elaborati grafici) relativi alle opere edilizie direttamente finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche,
- d) preventivo di spesa e documentazione tecnica relativi all'acquisto ed installazione di attrezzature finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche,
- e) copia conforme dell'ultima dichiarazione dei redditi della persona disabile che chiede il contributo o del familiare che lo dichiara a proprio carico, ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 917/1986,
- f) benessere del proprietario dell'unità immobiliare alla realizzazione degli interventi (da allegare solo nel caso di richiedente diverso dal proprietario),
- g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che i lavori non siano stati avviati o realizzati (art. 6 comma 1 D.P.G.R.T 3/1/2005 n. 11/R).

Il prezzario regionale dell'Umbria costituisce la base di riferimento per la definizione degli importi inerenti le opere edilizie oggetto di contributo.

La domanda può riguardare un solo intervento o un insieme di interventi funzionalmente connessi. Per intervento funzionalmente connesso si intende una pluralità di interventi tra quelli indicati all'art. 5 realizzati sullo stesso immobile finalizzati a rimuovere una o più barriere che limitano o impediscono lo svolgimento delle attività residenziali. Un intervento funzionalmente connesso può consistere anche nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all'art. 5 comma 1 lettera a), congiuntamente all'acquisto e installazione di una più attrezzature tra quelle indicate all'art. 5 comma 1 lettera b). In tal caso, per la determinazione dell'entità del contributo si applica l'art. 15.

La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno.

La domanda deve essere obbligatoriamente presentata prima dell'inizio dei lavori o dell'effettuazione degli acquisti.

Dopo la presentazione della domanda, il richiedente il contributo può realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo (formulazione della graduatoria), ciò non costituisce diritto all'agevolazione, in quanto solo l'adozione del provvedimento di ammissione al contributo (non il semplice inserimento in graduatoria) impegna l'Amministrazione dell'Unione alla sua erogazione, nel rispetto delle modalità previste dalla legge.

Art. 7 – Commissione tecnica

La congruità degli interventi rispetto alle finalità indicate all'art. 4 comma 2 lettere a) e b), con la tipologia della disabilità della persona che richiede il contributo è attestata da una Commissione tecnica.

La Commissione è composta da:

- Responsabile Ufficio Tecnico di ciascun Comune,
- Medico legale Azienda sanitaria locale,
- Dirigente Responsabile Servizi sociali associati Unione Comuni,



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

– Istruttore Servizi sociali associati Unione Comuni.

La Commissione tecnica è istituita con atto della Giunta dell'Unione.

La durata della Commissione è stabilita in anni.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti.

Art. 8 – Formulazione della graduatoria, criteri per l'attribuzione dei punteggi

La Commissione tecnica di cui all'art. 7 formula una graduatoria dei soggetti che hanno presentato validamente la domanda di contributo, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio determinato prendendo in esame i seguenti criteri:

- ⓄⓄ disabilità accertata dall'Autorità competente,
- ⓄⓄ congruenza dell'intervento con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente il contributo,
- ⓄⓄ situazione reddituale.

In relazione alla gravità della disabilità viene attribuito un punteggio massimo di 70 punti su 100 (70/100), nelle modalità di seguito indicate:

a) persone non deambulanti con disabilità totale: max 70 punti/100 (70/100).

Per persona non deambulante con disabilità totale deve intendersi colui che ha necessità, in via esclusiva, per gli spostamenti, di sedia a rotelle. Corrisponde ad invalido civile al 100% (1 C), o grave (G) per gli ultra sessantacinquenni con indennità di accompagnamento, con impossibilità a deambulare, o che dal verbale risulti essere in sedia a rotelle e con handicap di gravità per impedita capacità motorie.

b) persona con menomazioni permanenti di tipo fisico o sensoriale o cognitivo fino a 60 punti/100 (60/100) con le seguenti specificazioni:

1. disabilità grave max. 40 punti.

Per persona con disabilità grave deve intendersi colui che è riconosciuto invalido civile al 100% (1 C), o grave (G) per gli ultra sessantacinquenni con indennità di accompagnamento, o con cecità parziale, o con sordomutismo, o con Handicap (in tale ultimo caso è necessario anche il verbale di invalidità civile).

2. disabilità completa max. 60 punti.

Per persona con disabilità completa deve intendersi colui che è riconosciuto invalido civile al 100% (1 C), o grave (G) per gli ultra sessantacinquenni con indennità di accompagnamento per l'incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana, o con cecità assoluta, o con handicap grave (HG) con Legge 104/1992.

In relazione alla congruità degli interventi con la tipologia della disabilità e con le esigenze di vita domestica del richiedente, certificata dalla competente Commissione dell'A.S.L. o da altra struttura competente prevista dalla legge, viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti su 100 (30/100) secondo le modalità di seguito riportate:

a) intervento coerente con la disabilità accertata: max 15 punti/100 (15/100).

Corrisponde ad intervento importante ai fini della qualità della vita (es. montacarichi per evitare le scale a chi ha gravi difficoltà a deambulare).

b) intervento molto coerente con la disabilità accertata: max 30 punti/100 (30/100).

Corrisponde ad intervento indispensabile al fine della qualità della vita (es. montacarichi per evitare le scale a chi ha capacità motorie impedita o, chi ha capacità motorie gravemente ridotte ed ha più di un piano di scale da salire).

Qualora al disabile venga riconosciuto un aggravamento dell'invalidità successivamente alla presentazione della domanda, il richiedente il contributo può presentare, entro e non oltre il termine del 31/12 dell'anno di riferimento, il relativo certificato rilasciato dalla Commissione A.S.L. competente.

In caso di parità di punteggio viene data priorità alla domanda del disabile che ha la situazione reddituale più svantaggiata, così come essa risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata ai fini I.R.P.E.F. direttamente dalla persona disabile che richiede il contributo, ovvero, da chi l'abbia a carico, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, modificato dal Decreto Legislativo 12/12/2003, n. 344.

In caso di parità della situazione reddituale viene data priorità alla domanda del disabile avente l'età anagrafica minore.

La graduatoria formulata dalla Commissione Tecnica è unica ed ha validità in tutto il territorio dei Comuni associati.

La graduatoria viene approvata dalla Giunta dell'Unione e resa pubblica all'albo on line sia dell'Unione che dei Comuni associati, entro il 31 marzo di ciascun anno, e contestualmente, viene trasmessa alla Regione Toscana, a cura dell'Ufficio servizi sociali associati dell'Unione, ai fini dell'assegnazione delle relative risorse regionali.



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Art. 9 – Ammissione con riserva ed esclusione dalla graduatoria

Sono ammesse con riserva le domande corredate di certificato di inabilità di carattere temporaneo che richiedono la rivalutazione da parte della Commissione medica competente; le medesime devono essere regolarizzate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, mediante presentazione di certificato di inabilità permanente, pena l'esclusione.

Sono motivo di esclusione della domanda:

- la mancanza della sottoscrizione della medesima da parte del richiedente,
- la mancata presentazione di relazione tecnica, computo metrico ed elaborati grafici.

Art. 10 – Ammissione al contributo

L'Ufficio servizi sociali associati dell'Unione, ricevuta l'assegnazione delle risorse da parte della Regione Toscana, comunica ai soggetti inseriti nella graduatoria di cui all'art. 8 l'ammissione al contributo, assegnando un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute mediante fatture quietanzate. Può essere concessa una proroga del suddetto termine di ulteriori 30 giorni, solo per gravi e comprovati motivi.

La comunicazione di cui al comma 1 impegna l'Unione all'erogazione del contributo nel rispetto delle modalità previste dalla legge.

Qualora le risorse finanziarie regionali siano inferiori alle richieste ammesse, l'entità del contributo concedibile può essere ridotta, per decisione della Giunta dell'Unione, nella misura massima del 10% da utilizzare per le altre domande presenti in graduatoria.

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi regionali assegnati alla zona, rimangono comunque valide per due anni successivi e sono valutate per la formulazione della nuova graduatoria, con le modalità di cui all'art. 8.

Art. 11 – Modalità di erogazione del contributo

L'Ufficio Tecnico del Comune territorialmente competente provvede alla verifica della residenza anagrafica, dell'esecuzione delle opere, dell'acquisto ed installazione delle attrezzature e ne dà comunicazione all'Ufficio servizi sociali associati dell'Unione tramite invio di relativo nulla osta.

L'erogazione del contributo è effettuata dall'Ufficio servizi sociali associati dell'Unione, previa verifica della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute, mediante fatture quietanzate, le quali dovranno risultare essere emesse in data successiva alla presentazione della domanda, pena il non riconoscimento della relativa spesa.

Nel caso in cui le spese di realizzazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche siano state sostenute dal soggetto legittimato a percepire il contributo, le fatture e le relative quietanze dovranno essere intestate al soggetto medesimo, il quale dovrà aver sottoscritto la domanda per conferma del contenuto ed adesione, pena il non riconoscimento del contributo concesso.

Art. 12 – Decadenza, riduzione o revoca del contributo, perdita dei requisiti, decesso

La mancata presentazione della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute mediante fatture quietanzate, entro i termini comunicati al beneficiario da parte dell'Ufficio servizi sociali associati dell'Unione al momento dell'ammissione al contributo, comporta la decadenza dal contributo medesimo.

In caso di opere e/o acquisti e installazione di attrezzature realizzati parzialmente, l'Ufficio Tecnico del Comune provvede ad effettuare apposito sopralluogo alla presenza del soggetto beneficiario del contributo o del Tecnico da quest'ultimo incaricato, allo scopo di quantificare la spesa effettivamente sostenuta.

Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo è ridotto proporzionalmente. In ogni caso è garantito il rispetto dei limiti percentuali di cui agli artt. 13 e 14.

Qualora le opere realizzate e gli strumenti acquistati non risultino conformi alla documentazione tecnica allegata alla domanda, viene disposta la revoca del contributo.

La domanda perde efficacia qualora viene meno il requisito per il contributo prima di avere realizzato le opere o effettuato gli acquisti (trasferimento di residenza del soggetto richiedente il contributo).

Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di decadenza, riduzione o revoca del contributo, perdita dei requisiti, decesso anteriore all'esecuzione degli interventi, sono riutilizzate a scorrimento della graduatoria di riferimento.



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

In caso di decesso anteriormente all'esecuzione dei lavori la domanda decade.

Art. 13 – Entità massima del contributo erogabile per opere edilizie

Per la realizzazione di opere edilizie, indicate all'art. 5 comma 1 lettera a) possono essere concessi contributi regionali in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta, ivi comprese le spese tecniche, e comunque, per un importo non superiore ad €. 7.500,00.

Art. 14 – Entità massima del contributo erogabile per acquisto e installazione di attrezzature

Per l'acquisto e l'installazione di attrezzature, indicate all'art. 5 comma 1 lettera b), possono essere concessi contributi regionali in misura non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta, e comunque, per un importo non superiore ad € 10.000,00.

Art. 15 - Entità massima del contributo erogabile per ciascuna domanda

Qualora la domanda di contributo sia relativa ad un intervento funzionalmente connesso, come definito dall'art. 6 comma 4, che consiste nella realizzazione di una o più opere edilizie di cui all'art. 5 comma 1 lettera a), congiuntamente all'acquisto e installazione di una più attrezzature tra quelle indicate all'art. 5 comma 1 lettera b) l'ammontare massimo del contributo regionale erogabile, per ciascuna domanda, è dato dalla somma dei contributi relativi alle tipologie di intervento come definite all'art. 13 e 14, fino ad un massimo di €. 17.500,00.

Art. 16 – Limiti per l'erogazione del contributo

A ciascun richiedente, per uno stesso edificio (plurifamiliare o condominiale), può essere concesso un solo contributo derivante dal fondo regionale.

Nel caso in cui in un edificio vi siano più disabili fruitori dello stesso intervento di eliminazione delle barriere architettoniche, la domanda è presentata da uno di essi, fermo restando che per ogni specifico intervento può chiedersi un solo contributo.

Art. 17 – Rendicontazione contributi erogati

L'Ufficio servizi sociali associati dell'Unione predispone e trasmette alla Regione Toscana il rendiconto dei contributi erogati sulla base delle domande di contributo presentate e finanziate.

Art. 18 – Controlli e sanzioni:

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R., n. 445/2000, l'Unione procederà a verifiche e controlli a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, nel caso di dichiarazione mendace o formazione di atto falso, il soggetto richiedente decade da ogni beneficio eventualmente ottenuto. In tal caso, l'Ente agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate dagli interessi legali.